

CIRCOLARE N. 4/2018

*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro**Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro**All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti**All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo**Alla Provincia Autonoma di Bolzano**Alla Provincia Autonoma di Trento**All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 – Enti bilaterali.

Pervengono a questo Ispettorato segnalazioni inerenti attività di certificazione dei contratti di lavoro da parte di soggetti **totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività**.

In particolare ci si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.

In primo luogo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità

contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione.

Sulla base di quanto rappresentato il personale ispettivo potrà quindi operare, nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell’atto certificativo, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio.

IL CAPO DELL’ISPettorATO

Paolo Pennesi